

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARGHERITI, CASCIA, CASADEI
LUCCHI, LOPS e SCIVOLETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1991

Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane

ONOREVOLI SENATORI. - L'affermarsi crescente di uno sviluppo agro-industriale caratterizzato da processi produttivi intensivi e da un esasperato uso e consumo del suolo ha comportato, tra l'altro, una riduzione costante, nelle zone di collina e di pianura, delle aree boschive e paesaggistiche.

Soprattutto nelle zone di pianura i boschi naturali sono quasi scomparsi (attualmente sono solo il 15 per cento circa dell'intera superficie produttiva) e sono stati sostituiti solo in qualche zona dal pioppeto specializzato (considerato bosco dall'Istituto nazionale di statistica).

La scomparsa di piante forestali legnose, arboree e arbustive, oltre a modificare i microambienti con effetti sulla fauna (vola-

tili, insetti, eccetera), ha interrotto elementi di identità paesaggistica e culturale di molte aree e contrade.

Il manto arboreo, anche su piccola scala, può avere un ruolo nuovo nell'assetto territoriale complessivo di queste zone, sia sotto il profilo del riequilibrio ambientale e paesaggistico che della qualità della vita in generale.

La stessa funzione protettiva del bosco o dei cespugli può trovare particolare esaltazione in zone soggette ad erosioni superficiali del suolo (vedi l'importanza delle piante e delle siepi lungo gli argini dei corsi d'acqua, delle strade, eccetera).

Proprio l'espansione industriale e una erronea applicazione della pratica agricola

hanno spinto ad abbattere vaste zone arboree, accentuando così il rischio di aggravare lo sconvolgimento del naturale scambio biologico.

Non sono neppure da sottovalutare i benefici economici che deriverebbero da un incremento dell'area boschiva in queste zone, attraverso una rivitalizzazione della funzione ricreativo-sociale e dell'agriturismo.

L'incremento del verde, in pianura e in collina, può rappresentare, tra l'altro, un utile impiego delle terre seminate messe a riposo a seguito delle scelte compiute in sede CEE con il *set aside*.

Le aree boschive in alternativa al semplice incolto nelle zone di agricoltura intensiva rappresenterebbero, infatti, delle vere «oasi franche» da pesticidi in grado di salvaguardare la fauna, ed accrescerebbero le capacità di depurazione naturale dei territori attraverso un forte aumento dell'assorbimento di anidride carbonica.

Con l'articolo 1 si intendono fissare gli obiettivi generali del presente disegno di legge e cioè favorire un graduale incremento del manto arboreo e arbustivo sul territorio nazionale di pianura e di collina, al fine di contribuire alla tutela dell'ambiente, del paesaggio agrario e per rafforzare le difese naturali dall'inquinamento e da eventi calamitosi.

Gli articoli 2 e 3 indicano le superfici di proprietà pubblica o privata interessate ad interventi in grado di arricchire il manto

arboreo e le modalità per l'attivazione del recupero e del restauro ambientale.

Per manto arboreo o arbustivo si intende qualsiasi tipo di albero o di cespuglio, esclusi gli alberi da frutta che richiedono interventi chimici e antiparassitari.

L'articolo 4 sancisce l'obbligo per le Regioni di emanare norme di attuazione della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Le Regioni, a loro volta, esercitano il controllo direttamente o, per loro delega, tramite gli enti locali affinché il comune territorialmente competente provveda in via sostitutiva alla copertura arborea o arbustiva non effettuata dagli interessati, ponendo a carico degli stessi le spese sostenute.

Alle Regioni compete anche individuare le specie arboree ed arbustive autoctone da diffondere nell'ambito del proprio territorio.

L'articolo 5 prevede che a fronte della non presentazione del progetto di recupero o di restauro ambientale da parte dei soggetti interessati di cui all'articolo 3 sia l'ente locale delegato a provvedere direttamente, salvo successive azioni di rivalsa.

Con l'articolo 6, infine, si istituisce presso il Ministero dell'ambiente il «Fondo di finanziamento per il recupero ed il restauro ambientale» con la dotazione finanziaria per il 1992 di 100 miliardi di lire.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha come finalità la promozione e l'attuazione del recupero e del restauro ambientale, mediante l'incremento del manto arboreo ed arbustivo, delle zone di pianura e di parte delle zone collinari non comprese nel territorio delle comunità montane, per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento e per meglio utilizzare lo spazio naturale e valorizzare il paesaggio agrario.

Art. 2.

1. Sono interessate al recupero ed al restauro ambientale le superfici di proprietà dello Stato, degli enti locali e di altri enti, i beni collettivi o di privati.

2. Sono soggette al recupero ed al restauro ambientale, mediante l'incremento del manto arboreo o arbustivo, le superfici appartenenti alle seguenti tipologie: le sponde di fiumi e dei torrenti, le marcite, i canali di bonifica, le pertinenze idrauliche non destinate alla pioppicoltura industriale, le discariche e le cave esaurite, le aree degradate, gli insediamenti industriali, i bordi stradali, compresi quelli della viabilità interna compatibilmente con l'ambiente urbano, i confini dei fondi rustici e le aree non soggette a produzioni agricole.

3. I proprietari dei fondi rustici possono presentare al comune territorialmente competente, in alternativa all'intervento sui confini, un progetto di piantumazione dell'area entro le quote definite dalla legge regionale di cui all'articolo 4.

Art. 3.

1. I proprietari, gli affittuari e i concessionari dei terreni, i quali hanno aree

assoggettate al recupero ed al restauro ambientale, entro i termini stabiliti dalla legge regionale di attuazione della presente legge, e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di presentare ai rispettivi comuni i progetti di intervento o di firmare atto di sottomissione per la cessione temporanea del terreno per la esecuzione degli interventi di recupero o di restauro ambientale.

Art. 4.

1. Le Regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano proprie leggi di attuazione.

2. La legge regionale:

a) prevede contributi in conto capitale non superiori al 75 per cento del costo dell'intervento;

b) compila l'elenco delle specie autoctone arboree e arbustive, comprese anche piante da frutto per le quali non si impieghino prodotti chimici, idonee al restauro ed al recupero ambientale delle zone di pianura e di parte delle zone collinari, da impiegare nelle rispettive tipologie indicate all'articolo 2;

c) fissa i criteri e le modalità di individuazione, da parte degli enti locali delegati, delle aree da assoggettare al recupero ed al restauro ambientale di cui all'articolo 1.

3. Le Regioni hanno facoltà di individuare lo strumento operativo nel settore forestale-ambientale, atto alla produzione del materiale di propagazione, al quale gli enti locali delegati possono affidare anche la realizzazione degli impianti non eseguiti dai proprietari.

4. Le Regioni definiscono altresì i criteri e le modalità per le ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 2.

Art. 5.

1. Nel caso in cui il proprietario del terreno, l'affittuario e il concessionario non

provvedano a presentare il progetto o ad eseguire l'intervento di recupero e di restauro ambientale stabilito dall'ente locale delegato, provvederà direttamente l'ente locale delegato il quale ha facoltà di azione di rivalsa nei confronti del proprietario del terreno, affittuario e concessionario, fino all'importo del 25 per cento del costo dell'intervento.

Art. 6.

1. Nel bilancio del Ministero dell'ambiente è istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1992, il capitolo di spesa «Fondo di finanziamento per il recupero ed il restauro ambientale» con la dotazione finanziaria di 100 miliardi di lire.